

Allegato "A" all'atto Raccolta n. 6.930

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di BASCHI, la Società cooperativa denominata **"COOPERATIVA DI COMUNITA' DE' PAZZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** o in forma abbreviata **"DE' PAZZI COOP. SOCIALE"** (la quale denominazione potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente che legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso) La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, esclusivamente in uno o più comuni della Regione Umbria, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa sociale e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al Codice del Terzo settore, nonché la Legge Regionale dell'Umbria dell'11 aprile 2019, n. 2 sulla disciplina delle cooperative di comunità, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a)** la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;
- b)** lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Si applica inoltre, il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire e ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) La valorizzazione dei prodotti locali e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare i produttori e trasformatori locali;
- b) favorire la sperimentazione di nuovi metodi di agricoltura, coltivazione di nuove specie vegetali, recupero di specie in estinzione;
- c) produrre, lavorare, trasformare e/o commercializzare prodotti agricoli in genere;
- d) definizione e utilizzo di un proprio marchio, promuovere collaborazioni con altri operatori presenti sul territorio;
- e) definizione di disciplinari di produzione, attivazione di controlli per il rispetto dei disciplinari.

2) La valorizzazione del patrimonio edilizio e delle attività turistiche e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) recupero e utilizzo a fini turistici del notevole patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato;
- b) realizzazione e gestione di un sistema di ospitalità diffusa sul territorio, utilizzando le strutture di cui al punto precedente;
- c) organizzazione e promozione delle attività economiche presenti nel territorio;
- d) fornire servizi alle attività turistiche;
- e) promuovere un turismo ecosostenibile su tutto il territorio.

3) La produzione di energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, per raggiungere l'obiettivo di realizzare un territorio ad emissioni zero. A titolo esemplificativo e non

esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) costituire una comunità energetica e assistere i propri soci nella costituzione di comunità energetiche, fornendo loro assistenza tecnica, gestione e manutenzione degli impianti;

b) progettazione, installazione, gestione, anche in proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

c) la progettazione e installazione di interventi di risparmio energetico;

d) promuovere tutte le iniziative atte a far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio energetico;

e) svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

f) svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci.

4) La promozione della ricerca, della formazione, e dell'espressione della creatività nei campi dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e della cultura e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione nei campi dell'agricoltura biologica, dell'apicoltura, del turismo ecosostenibile, dell'energia, dell'ambiente, dell'economia circolare, del recupero e riciclaggio di materiali, dell'artigianato di qualità, della cultura, dell'arte, del sociale e delle attività ricreative;

b) organizzare e gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni, mostre e spettacoli, viaggi di ricerca e studio, e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;

c) favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della cooperativa, creando una rete

di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti.

La cooperativa potrà altresì gestire servizi socio-assistenziali ed educativi connessi con l'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati

Dunque, nel rispetto della normativa in materia di cooperative sociali, la società potrà svolgere le seguenti attività:

A. la progettazione, gestione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla persona ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A) - e ss.mm.ii. incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e ss.mm.ii.;

B. lo svolgimento di attività diverse industriali, commerciali e di servizi, realizzate attraverso l'inserimento di persone svantaggiate, collegate alle attività sociali ed educative che permettano di incrementare l'efficacia e la sostenibilità economica degli interventi.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.

Ove possibile le attività della cooperativa potranno essere realizzate anche attraverso la rigenerazione di spazi pubblici.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale, nonché i soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/91, nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.5 bis - (Soci volontari)

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.

Art.5 ter - (Soci persone giuridiche)

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in

conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le

modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)** l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)** la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d)** l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e)** la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in conformità agli scopi e all'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e

motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)** che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b)** che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c)** che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d)** che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e)** che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f)** che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g)** che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h)** che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i)** che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- l)** che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m)** il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.

Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma precedente lettera i), il provvedimento può non essere adottato qualora il socio possa comunque continuare a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora possa proseguire attività di volontariato nell'ambito della Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno altresì obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.

Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Art.18 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede

di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,

purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 20 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di

riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto.

Art.22 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Articolo 23 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle

disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento .

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da un minimo di 25 euro fino al massimo consentito dalla legge;
- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;
- 4) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 5) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 6) dalla riserva straordinaria;
- 7) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 26;
- 8) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 25 - (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b)** al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c)** a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d)** ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e)** ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 22;
- f)** la restante parte a riserva straordinaria.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione e della quota del 30% alla riserva legale venga devoluta al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 4) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- 5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- 6) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 28 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente statuto.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto

nell'oggetto sociale.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il

ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 34 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo

amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 35 (clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a.** il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b.** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;

all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.38 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)

La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato in termini più brevi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Art. 40 (Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività)

La Cooperativa, come previsto dalla Legge Regionale dell'Umbria 11 aprile 2019, n. 2 sulla disciplina delle Cooperative Comunità, stabilirà con un apposito regolamento le modalità di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa e le modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

I soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa possono nominare uno o più membri del consiglio di amministrazione, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

F.to Luca Trippini

F.to Niccolò Tiecco Notaio